

Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico
(del 17 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP);

d e c r e t a:

Campo di applicazione

Art. 1 ¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³La videosorveglianza del demanio pubblico effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Scopo della videosorveglianza

Art. 2 La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Modalità

Art. 2a¹ ¹La videosorveglianza avviene in modalità dissuasiva.

²Laddove sono date concrete e reali necessità di videosorveglianza secondo il capoverso uno essa avviene in modo fisso nelle seguenti modalità:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza.

³Le videocamere sono segnalate in modo ben visibile con indicazione dell'organo responsabile.

¹Articolo inserito con decisione del Consiglio comunale del 16 giugno 2020; in vigore dal 30 novembre 2020

Definizione

Art. 2b¹ Con la videosorveglianza dissuasiva si intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali di immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza.

³Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

⁴L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

Principi

Art. 3¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

²La videosorveglianza dev'essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per scopi che, secondo la buona fede, siano incompatibili con quelli previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Trasmissione di dati a terzi

Art. 4¹ Di principio le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Art. 5¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Organo responsabile

Art. 6¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

¹Articolo inserito con decisione del Consiglio comunale del 16 giugno 2020; in vigore dal 30 novembre 2020

Norma abrogativa

Art. 7 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento concernente la videosorveglianza del 7 giugno 2011.

Approvazione e entrata in vigore

Art. 8 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica ed entra immediatamente in vigore¹.

¹Ratificato con decisione del 14 aprile 2020 della Sezione degli Enti Locali